

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona predetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Filottrano, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un caratteristico quadro naturale, costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Filottrano, comprendente gli immobili segnati in catasto al foglio IV, nn. 42, 40, 43, 39, 21, 38, 37, 41, 53, 50, 51, 52, 49, 36, 68, 67, 138, 66, 126, 139 (parte) e 79 (parte) e foglio V, sez. G, nn. 21, 31 e 37, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Filottrano provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 31 dicembre 1953

p. Il Ministro: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona (Estratto dal verbale n. 12 del 30 giugno 1953)

Oggi 30 giugno 1953 si è riunita in Ancona alle ore 11 presso gli uffici della Soprintendenza ai monumenti, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. - FILOTTRANO - Bosco e Villa già Carradori. (Omissis).

Il vice presidente, riconosciuta legale la seduta, dà lettura dell'ordine del giorno e passa a trattare l'argomento:

Filottrano - Bosco e Villa già Carradori.

Il Soprintendente ai monumenti richiamando quanto già deliberato dalla Commissione nella sua riunione del 29 gennaio 1953 sull'oggetto: Filottrano - Bosco Centofinestre, dopo aver fatto osservare che sotto l'aspetto procedurale l'argomento venne allora inquadrato nel dispositivo del n. 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre sarebbe stato da applicare il n. 3 dello stesso articolo, constatato che sostanzialmente permane la ragione di bellezza naturale che allora richiamò l'attenzione della Commissione, propone alla stessa di confermare la decisione già adottata, riferendola al n. 3 del citato articolo.

Viene data lettura del verbale del 29 gennaio 1952.

La Commissione, preso atto di quanto esposto dal Soprintendente, riconosciuto che l'insieme costituito dal parco della Villa Carradori, oggi proprietà Rangoni-Macchiavelli, e dal contiguo bosco che si estende per circa 10 ettari, ha particolare interesse ai fini della tutela panoramica, considerato che il bosco e parco della villa, che insieme comprendono esemplari pregevoli della flora nostrana (querce, lecci, pini, ecc.) costituisce un complesso di cose immobili che assume in quella località un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ed un quadro naturale, alla unanimità, compreso il sindaco dell'Amministrazione comunale interessata, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Filottrano, ai sensi e per gli effetti dei numeri 3 e 4, art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, il bosco ed il parco di proprietà Rangoni-Macchiavelli, siti in comune di Filottrano, così distinti a catasto: foglio V, sez. G, nn. 21, 31 e 37, confinante con strada comunale per San Biagio, restante proprietà Rangoni e strada di Valvecchia, foglio IV, numeri 42, 40, 43, 39, 21, 38, 37, 41, 53, 50, 51, 52, 49, 36, 68, 67, 138, 66, 126, 139 (parte), 79 (parte), confinante con strada comunale San Biagio, proprietà Rangoni, strada Camparoli e linea costituita dal prolungamento sulle particelle 79 e 139 del confine verso valle, della particella 66, il tutto secondo l'allegata planimetria.

(Omissis).

(311)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, sita nell'ambito del comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 giugno 1950 e del 21 giugno 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, ivi compresi il mappale n. 113/1, foglio 16, il mappale n. 1, foglio 17 e mappale n. 1, foglio n. 19, facenti parte del Demanio dello Stato - ramo Marina mercantile, sita nell'ambito del comune di Pesaro;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella zona suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pesaro senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la strada predetta, per la sua particolare ubicazione costituisce un insieme di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un panorama di profondo raggio e caratteristico, sia per i particolari aspetti della rupe sul versante a mare, sia per l'interessante susseguirsi di paesi sullo sfondo degli Appennini, verso l'interno;

Decreta:

La zona lungo il percorso della strada panoramica del colle San Bartolo, sita nel territorio del comune di Pesaro, così delimitata: linea passante per il punto

Per Copia Conforme

Il Segretario Capo

di confine tra le particelle 91 e 149 del foglio 18 (sulla statale Adriatica) ed il punto di congiunzione delle linee di confine delle particelle A, 67, 81 del foglio 19 e suo prolungamento fino al mare; linea costiera; confini tra le particelle del foglio IV, n. 10 e 191, 200 e 113, 201 e 113, 201 e 17; strada panoramica; strada comunale del Monte degli Schiavi; strada comunale di San Martino; strada vicinale dei Canneti; strada comunale dei Canneti; confini fra le particelle 145 e 65, 147 e 65, 147 e 66, 146 e 66, del foglio IV e n. 146 del foglio IX e 155 del foglio IX, 155 e 28, 25 e 28 del foglio IX; strada traversa di Cattabrighe, congiungente detta strada con la strada dell'Altarello; foglio XVI: i confini fra le particelle 128, 129, 129 e 127, 127 e 133, 133 e 131, 133 e 132; congiungente fra i confini delle particelle 132, 133, 134 ed il confine delle particelle 138, 139 e 140; confini fra le particelle 139 e 140, 140 e 141, 83 e 141, 83 e 87, 87 e 86, 87 e 85 e suo prolungamento fino al rio dell'Altarello; rio dell'Altarello; strada comunale di Bocca del Lupo fino ai confini fra le particelle 91 del foglio 15 e 114 del foglio 16; foglio 16: confini fra le particelle 114 e 115, 53 e 115, 115 e 54; confini verso la Villa Imperiale delle particelle 57, 122, 69 e 101; strada vicinale di San Bartolo; strada comunale di Sottoimperiale; strada comunale di San Bartolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1954

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

RESTA

p. Il Ministro per la marina mercantile

TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro

Estratto del verbale del 23 giugno 1950

Oggi ventotto giugno millenovecentocinquanta, previa convocazione con avviso diramato dalla Soprintendenza ai monumenti di Ancona con nota n. 1574 del 24 corr. si è riunita in Pesaro la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali costituita con decreto della Pubblica Istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento, sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. - PESARO - zona panoramica di Monte San Bartolo.

(Omissis).

La Commissione, per un migliore esame della questione, recatasi in sopralluogo ha percorso per tutto il suo tragitto la via detta « panoramica di Monte San Bartolo » che dal sobborgo di Sorlo conduce sino all'imbocco del secondo tratto della strada stessa ancora in costruzione verso Gabice a Mare; considerato la particolare importanza della zona lungo la quale si snoda la predetta strada, zona che, accessibile al pubblico, costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si può godere una bellezza panoramica con ampio raggio verso il mare e verso le colline dell'interno; considerata la necessità di proteggere l'intera località ai sensi e per gli effetti del n. 4, art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, la zona in oggetto così delimitata:

dal muro esterno del cimitero israelitico sino all'imbocco del secondo tratto della strada panoramica, ora in costruzione; dalla linea costiera a monte sino ad una linea parallela alla distanza di cento metri circa dal crinale verso la campagna, tutto come dalla planimetria allegata.

Per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione comunale di Pesaro è pregata di fornire alla Soprintendenza i dati catastali, intestazioni, ecc.

Letto ed approvato.

Il presidente: dott. Giorgio UGOLINI

Il segretario: rag. Dante PRADARELLI

Estratto del verbale del 21 giugno 1952

Oggi ventuno giugno millenovecentocinquanta, previa convocazione con avviso diramato dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita nella sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro, costituita con decreto del Ministero della pubblica Istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) - 2) - (omissis).
3) Varie.

(Omissis).

Il Soprintendente ai monumenti, richiamando quanto deliberato dalla Commissione nella riunione del 28 giugno 1950 circa il vincolo panoramico del Monte San Bartolo di Pesaro, fa presente che nello svolgimento della pratica relativa alla individuazione catastale non è risultato sufficientemente delimitato il confine a monte della zona interessata e che pertanto è opportuno riesaminare la planimetria.

La Commissione, approvando quanto esposto dal Soprintendente, nel confermare il particolare interesse della località come deliberato nella riunione del 28 giugno 1950, retifica i confini della zona, come segue:

linea passante per il punto di confine tra le particelle 91 e 149 del foglio 18 (sulla statale Adriatica) ed il punto di congiunzione delle linee di confine delle particelle A, 67, 81 del foglio 19 e suo prolungamento sino al mare;

linea costiera;

confini tra le particelle del foglio IV nn. 10 e 191, 200 e 113, 201 e 113, 201 e 17, strada panoramica, strada comunale del monte degli Schiavi, strada comunale di San Martino, strada vicinale dei Canneti, strada comunale dei Canneti, confini fra le particelle 145 e 65, 147 e 65, 147 e 66, 146 e 66 del foglio IV, n. 146 del foglio IV e 155 del foglio IX, 155 e 28, 25 e 28 del foglio IX, strada traversa di Cattabrighe, congiungente detta strada con la strada dell'Altarello; foglio XVI: i confini fra le particelle 128, 129, 129 e 127, 127 e 133, 133 e 131, 133 e 132, congiungente fra i confini delle particelle 132, 133, 134 ed il confine delle particelle 138, 139, 140; confini fra le particelle 139 e 140, 140 e 141, 83 e 141, 83 e 87, 87 e 86, 87 e 85 e suo prolungamento sino al rio dell'Altarello, rio dell'Altarello, strada comunale di Bocca del Lupo sino ai confini fra le particelle 91 del foglio 15 e 114 del foglio 16; nel foglio 16: confini fra le particelle 114 e 115, 53 e 115, 115 e 54, confini verso la villa Imperiale delle particelle 57, 122, 69 e 101, strada vicinale di San Bartolo, strada comunale di Sottoimperiale, strada comunale di San Bartolo, il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata (zona tinteggiata in verde).

Il presidente: dott. Giorgio UGOLINI

Il segretario: rag. Dante PRADARELLI

(341)



Per Copia Conforme Il Segretario Capo

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale della Sanità », che avrà luogo a Roma, dal 20 agosto al 5 novembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Bollettino* dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio, dal 17 al 26 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Bollettino* dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1960.

Modificazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, concernente lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2° classe per motonavi e di motorista abilitato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1953;

Considerata l'opportunità di riconoscere validi, ai fini del conseguimento dei titoli di « meccanico navale di 2° classe per motonavi » e di « motorista abilitato », i corsi svolti a cura dell'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, è così modificato:

« Lo svolgimento dei corsi può essere affidato ad istituti tecnici, alle scuole di avviamento professionale o ad altri istituti o scuole di istruzione od educazione marinara, statali o parificati, alle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara, nonché all'Istituto italiano per lo sviluppo della pesca e per l'istruzione professionale dei pescatori ».

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: JERVOLINO

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località « San Bartolo », sita nell'ambito del comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 settembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località « San Bartolo », sita nell'ambito del comune di Pesaro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pesaro;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali sulla vallata del Foglia;

Decreta:

La zona in località « San Bartolo », sita nel territorio del comune di Pesaro, così delimitata: confine a valle della zona già vincolata dal secondo tornante della strada panoramica sottostante al Cimitero israelitico e seguendo la strada che costeggia l'ex parco Zandonai e la pineta Sarti fino al bivio con la strada nazionale, strada nazionale fino a Cattabrighe, strada comunale dell'Albarelo che congiunge Cattabrighe fino al confine nord della zona già vincolata, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali sulla vallata del Foglia, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 16

Oggi 27 settembre 1957 a seguito di convocazione a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1. PESARO — località « San Bartolo ». Proposta di ampliamento della zona già sottoposta a vincolo per effetto del decreto ministeriale 13 gennaio 1954 (piano paesistico). (Omissis).

Alle ore 15 si trovano in Provincia i signori:

Della Chiara soprintendente ai monumenti, prof. Farina, arch. Guidi, avv. Comandini.

E' presente anche il dott. Ricci Giovanni delegato dall'Ispezione ripartimentale delle foreste, convocato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 2 della legge 1497.

La Commissione si reca sul posto ove è presente il signor Francesco Lupatelli, delegato dal sindaco del comune di Pesaro con lettera che si allega.

I membri presenti si recano nei punti più caratteristici della zona in questione ove si rendono conto ed accertano la esistenza di pregi e particolarità panoramiche tali da richia-

mare l'attenzione della Commissione ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sulla scorta della planimetria individua i confini.

Rientrati in Provincia, il rappresentante del sindaco, dichiarando di aver espletato il suo mandato limitato al solo sopralluogo, si accomiata dalla Commissione.

Il presidente da lettura della lettera del sindaco, ove, tra l'altro, è detto che « prego la S. V. di volermi consentire di partecipare alla decisione che la Commissione dovrà prendere dopo il sopralluogo, concedendo un rinvio di qualche giorno ».

Il presidente, su concorde parere del presenti, esprime la opinione che, allo stato dei fatti, non è il caso di accogliere proposte di rinvio.

Pertanto la Commissione, a seguito del sopralluogo come sopra eseguito, constatato che la zona in esame costituisce un complesso di cose immobili che è naturale complemento della zona della così detta strada panoramica di San Bartolo, già vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 avente valore estetico e tradizionale per la presenza di ville settecentesche, gruppi arborei e parchi e che costituisce un complesso di naturali belvedere accessibili al pubblico, da cui si godono vaste bellezze panoramiche degne di protezione, aperte sulla vallata del Foglia, delibera con la maggioranza prevista dalla legge, di ampliare il vincolo di cui sopra, includendo i sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro, la località così delimitata:

confine a valle della zona già vincolata, dal secondo tornante della strada panoramica sottostante il Cimitero Israelitico e seguendo la strada che costeggia l'ex parco Zandonai e la pineta Sarti sino al bivio con la strada nazionale, strada nazionale sino a Cattabrighe, strada comunale dell'Albarelo che congiunge Cattabrighe sino al confine nord della zona già vincolata, il tutto come individuato nella planimetria allegata.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Athos SERTORI

(4578)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 luglio 1960.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cisternino.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1960, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Nicola Padula, consigliere di 2° classe r.a.

Con il 12 luglio 1960, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti, essenziali per la vita della civica azienda, sconsiglia la cessazione della gestione commissariale che diverrebbe pregiudizievole per l'interesse del Comune, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con l'allegato decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 12 luglio 1960, della gestione commissariale in atto presso il comune di Cisternino, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Brindisi, addì 4 luglio 1960

Il prefetto: MARCHIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1960, con il quale si è provveduto allo

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 59.

Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' fatta salva l'assistenza sanitaria fruita dai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1968, n. 152, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 60.

Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede a Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1968, e fino allo esercizio finanziario 1977 incluso, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede a Torino.

Tale contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.



Per Copia Conforme

Il Segretario  
dott. Carlo Giustini

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvederà per l'esercizio finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1968, ha deliberato, ai sensi della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo della zona alta del Colle di San Bartolo nel comune di Pesaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pesaro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la strada panoramica che corre lungo la sommità del Colle di San Bartolo costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si godono pubblicamente quadri naturali di ampio raggio sia verso il mare, con la vista della città di Pesaro da una parte, Gabicce e Cattolica dall'altra, sia verso le colline dell'interno con la vista dei caratteristici nuclei abitati di Gradara, Novilara ed altri;

Decreta:

La zona alta del Colle di San Bartolo sita nel territorio del comune di Pesaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine nord-ovest della zona vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 - confine a valle con il demanio marittimo - confine territoriale con il comune di Gabicce - tratto della panoramica sino alla strada vicinale di Vallugola - detta strada sino all'incrocio con la via di Vinculungo - segue detta via sino all'incrocio con la panoramica - da detto incrocio segue una linea parallela alla strada panoramica, alla distanza di metri 300 (trecento) dal bordo a monte di detta via.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 39

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 8,30 si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata dal presidente con lettera protocollo n. 5 del 24 aprile per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

2) PESARO - Colle San Bartolo: ampliamento del vincolo della zona alta sino al confine con il comune di Gabicce.

(Omissis)

Dopo una breve discussione la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro la zona come segue delimitata, in quanto la strada panoramica che corre lungo la sommità del Colle San Bartolo costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si godono pubblicamente quadri naturali di ampio raggio sia verso il mare, con la vista della città di Pesaro da una parte, Gabicce e Cattolica dall'altra, sia verso le colline dell'interno con la vista dei caratteristici nuclei abitati di Gradara, Novilara ed altri.

Contro il confine nord-ovest della zona vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio 1954 - confine a valle con il demanio marittimo - confine territoriale con il comune di Gabicce - tratto della panoramica sino alla strada vicinale di Vallugola - detta strada sino all'incrocio con la via di Vinculungo - segue detta strada sino all'incrocio con la panoramica - da detto incrocio segue una linea parallela alla strada panoramica, alla distanza di metri 300 (trecento) dal bordo a monte di detta via.



DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Iscrizione dell'Unione dei produttori esportatori di agrumi, con sede in Messina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 30 maggio 1968 con la quale l'Unione dei produttori esportatori di agrumi - U.P.E.A., con sede in Messina, via Dogali n. 50, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta unione ha prodotto a termini dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina con foglio numero 7978 del 20 maggio 1969;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'Unione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Unione dei produttori esportatori di agrumi - U.P.E.A., con sede in Messina, via Dogali n. 50, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta unione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: SEBASTI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Minervino di Lecce.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza